2022

Nota integrativa al Bilancio di previsione 2022-2024

Principio Contabile n.1
Punto 9.11:
analisi delle entrate
analisi delle spese
avanzo-disavanzo e fondi
pareggio di bilancio
partecipazioni

Comune di Basiliano (UD)

PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), costituisce la "Nota Integrativa al bilancio di previsione 2022-2024" ed è conforme, nei contenuti, alle previsioni minime che il medesimo principio individua nei seguenti punti:

a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Per ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, abbiamo predisposto la presente nota integrativa nella quale ci proponiamo, oltre che rispondere ad un preciso obbligo normativo, di esplicitare le motivazioni che hanno portato alla determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa e di analizzare gli effetti prodotti dalle normative vigenti.

La nota integrativa completa, in tal modo, la finalità conoscitiva del sistema bilancio attraverso l'analisi degli stanziamenti delle tipologie, per l'entrata, e dei programmi per la spesa, in analogia con l'unità di voto espressa dai consiglieri sul bilancio di previsione.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare alle missioni e ai programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione 2022-2024 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Dal 2016 al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

1. i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – Annualità);
2. il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
3. il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
4. tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

ANALISI DELLE ENTRATE

Dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti che, sul fronte delle entrate, prevedono fra l'altro l'accorpamento dell'IMU e della TASI e l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021 è stata incrementata l'aliquota dell'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,1 punti percentuali, portando la suddetta aliquota alla misura dello 0,6 per cento con decorrenza anno 2021.

Per l'anno 2022 non sono previste modifiche all'impianto tariffario e l'aliquota è confermata nella misura dello 0,6 per cento.

Il gettito previsto è pari a € 410.000,00, in aumento rispetto all'anno precedente e riflette il risultato della simulazione elaborata sul portale del Ministero dell'Interno.

TARI

Non è previsto stanziamento visto che il Comune è in regime di tariffazione puntuale e, per normativa, è previsto che la riscossione sia affidata al Gestore del servizio rifiuti. Sono state invece previste entrate (al titolo III) da parte del Gestore a rimborso dei costi direttamente sostenuti dal comune per l'esercizio del centro di raccolta rifiuti.

In capo al Comune permane l'obbligo di approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti.

Al momento della formazione del bilancio di previsione 2022-2024 non è stato ancora trasmesso a questo Comune il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2022 redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e validato dall'Agenzia territorialmente competente.

L'anno 2022 si caratterizza per il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) relativo al 2° periodo regolatorio 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 che conferma i principi cardine già contenuti nei precedenti provvedimenti dell'Autorità e cioè l'individuazione dei costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

E’ altresì confermata la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, che, come noto, prevede in particolare che tale piano debba essere validato dall’Ente territorialmente competente che, per il territorio del Comune di Basiliano, è individuato nell’ A.U.S.I.R - AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI.

Ai sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità' competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Le tariffe 2022 saranno approvate entro il 30/04/2022, così come previsto D.L.228/2021 art. 3 comma 5-quinquies che recita: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".*

CANONE UNICO PATRIMONIALE - L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847

I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti. Le entrate previste nel bilancio 2022/2024 si basano quindi sul gettito degli anni precedenti dei canoni e dei tributi sostituiti.

L'applicazione di questi nuovi canoni ha richiesto l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Con deliberazione consigliare n. 6 del 31/03/2021 è stato adottato il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e con deliberazione n. 7 del 31/03/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica.

Le tariffe, per l’anno 2022, sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10 dicembre 2021.

ENTRATE DALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO

Le entrate dall'attività di accertamento e controllo sono state quantificate in base alla presunta attività che l'ufficio tributi riuscirà a portare a compimento nei diversi esercizi, tenuti in considerazione i termini di esecutività degli atti in emissione e del personale da dedicare all'attività.

ANALISI DELLE SPESE

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi sugli accertamenti di ciascun esercizio.

In applicazione del punto 3.3 e dell'esempio n.5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al d.lgs. 118/2011, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi del triennio 2022/2024 è stato determinato in € 131.205,35 ed il relativo stanziamento è stato correttamente contabilizzato alla missione 20 fondi e accantonamenti - programma 02 fondo crediti di dubbia esigibilità, titolo I spese correnti.

FONDI DI RISERVA E FONDO DI RISERVA DI CASSA

Il Fondo di riserva di competenza pari ad € 15.000,00 rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di

tesoriera, non è necessario incrementare del 50% la quota minima, come previsto dall'art.166, comma 2-ter, del D.Lgs. n.267/2000, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti.
Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 22.000,00, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Con riferimento alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo pluriennale vincolato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Il principio della competenza potenziata prevede che il "fondo pluriennale vincolato" sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.
Il fondo pluriennale vincolato è, quindi, un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Nella parte entrate dell'esercizio 2022 è iscritto un FPV di parte capitale per € 967.138,37.

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

A decorrere dall'anno 2021, con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'art.9 comma 2 del D.L. n. 152/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233).
L'art.1 comma 862 della L. 145/2018 recita: "*entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente".

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il Comune di Basiliano non ha ridotto del 10% del debito commerciale residuo nell'anno 2021, ma al contempo lo stock del debito residuo al 31/12/2021 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel 2021.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2021 è pari a 13 (ossia le fatture sono state pagate mediamente 13 giorni dopo la scadenza).

L'Ente, pertanto, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali pari al 2% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio 2022-2024, già deliberato con atto di Giunta comunale n.14 del 15/03/2022.

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Nel bilancio di previsione non sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali ad eccezione del fondo obbligatorio "Indennità di fine mandato del Sindaco".

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2021

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, pari ad € 3.801.815,11, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 21/07/2021.

Il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a € 2.566.201,01 come risulta dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del D.lgs. n. 118/2011.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, prevede

che la stessa *"può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti*."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

– il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);

– il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;

– il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;

– la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);

I prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 non prevede l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione.

Elenco degli interventi programmati per spese in conto capitale finanziati con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previste spese in conto capitale per un totale di € 8.191.958,26, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Programma Triennale OO.PP.	€ 1.379.616,27	€ 1.537.500,00	€ 3.240.000,00
Altre spese in conto capitale	€ 751.657,57	€ 1.220.508,42	€ 72.839,47
Impegni reimputati (extra Piano Triennale OO.PP.)	€ 535.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 2.666.273,84	€ 2.758.008,42	€ 3.312.839,47

Nel triennio 2022-2024 non è previsto il finanziamento di spese d'investimento mediante il ricorso al debito. Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Concessioni edilizie	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Contributi ministeriali	€ 1.470.000,00	€ 1.957.500,00	€ 3.240.000,00
Contributi regionali	€ 44.839,47	€ 772.508,42	€ 44.839,47
Trasferimenti UTI/Comunità	150.000,00	€ 0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	€ 9.296,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 967.138,37	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI	€ 2.666.273,84	€ 2.758.008,42	€ 3.312.839,47

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 1° gennaio 2022 il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE BILANCI
CAFC S.p.A.	1,399692 %	www.cafcspa.com
A&T 2000 S.p.A.	2,590%	www.aet2000.it
HERA S.p.A.	0,00012 %	www.gruppohera.it